

VENDITTI. Io, in verità, non ho le preoccupazioni dell'onorevole Pala; ritengo anzi, come ho detto altra volta, che questo disegno di legge completi il sistema del Codice civile; e per ciò mi valgo dell'occasione per tributare una lode alla Commissione ed al suo illustre relatore per le radicali riforme ed il completamento portati al disegno di legge del Ministero; con che, a mio modo di vedere, il disegno di legge ha raggiunto quasi la perfezione, secondo gli studi odierni e secondo i bisogni della pratica.

Io ho chiesto di parlare per proporre una modificazione a questo articolo terzo, il quale si compone apparentemente di tre commi, ma effettivamente ne ha quattro.

Accetto che le divisioni debbano esser fatte, a pena di nullità, per atto pubblico o per scritture private; accetto che gli atti di divisione debbano essere soggetti a trascrizione, e che i prelevamenti debbano essere quelli della collazione, all'infuori degli altri nascenti da titolo anteriore. Ma ciò, che mi preoccupa, e che mi pare offenda un principio di diritto sanzionato dal Codice civile, è la seconda parte del secondo comma, dove è detto che i terzi avranno facoltà di domandare la divisione dei soli immobili, sui quali hanno acquistato diritto, prima della trascrizione della domanda giudiziale di divisione. In altri termini con questo disegno di legge si sanziona il principio che, in omaggio ad un esagerato interesse dei terzi, si possa venire ad una divisione parziale, specialmente riguardo alle divisioni ereditarie.

Il mio illustre amico e maestro, onorevole Gianturco, conosce, proprio da maestro, che in materia di divisione di eredità, si deve ricomporre prima utilmente la massa, e si devono analogamente costituire le quote; le quali debbono essere formate in modo che in ciascuna di esse, proporzionalmente ai diritti dei coeredi, entrino beni di qualità proporzionalmente uguali.

Ora, con questa disposizione di legge, a prescindere da altri pregiudizi, che si arrecherebbero ai coeredi, vi sarebbe certamente quello di offendere il loro diritto di avere una quota proporzionalmente uguale anche per qualità di beni, tenuto conto dei rispettivi conferimenti. Infatti, quando si ammettesse la divisione parziale di un immobile, senza tener presente tutta la massa ereditaria, come vien costituita per effetti di conferimenti e di collazioni, allora si verrebbe a ferire il diritto di quei coeredi, che hanno avuto qualche cosa di meno di quello, che

prima sia stato dato ad altri per via di donazione. Per modo che può accadere benissimo, che, per interesse dei terzi, venga uno dei coeredi a ricevere immobili, che non ha diritto di avere, o venga ad avere una quota di qualità anche superiore alla qualità degli altri beni.

Ora questa seconda parte mi pare che debba essere soppressa; perchè si verrebbe così ad evitare quello, che è certo pregiudizio della divisione ereditaria, la quale, come deve essere esattamente proporzionale ai diritti degli eredi come quantità di quote, così deve pur essere omogenea nella composizione delle quote medesime.

Spero che la Commissione ed il relatore vogliano accettare questa modificazione. In caso contrario desidero almeno che si aggiunga a quest'articolo un emendamento, pel quale, data la domanda del terzo per la divisione parziale, anche posteriore alla trascrizione, sia al coerede permesso di chiedere la divisione (*Segni di assentimento dell'onorevole Sacchi ministro di grazia e giustizia*); perchè così almeno il pregiudizio sarebbe evitato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIANTURCO, *relatore*. Per verità l'onorevole Pala, come egli stesso ha riconosciuto, avrebbe dovuto fare le sue osservazioni quando la legge fu discussa in prima lettura. E ricordo che si ebbe allora, qui alla Camera, una discussione veramente notevole. Ma non posso, per dovere di cortesia e per l'autorità dell'amico Pala, non dare neppure una risposta alle sue osservazioni.

Egli ha detto che ci siamo avvolti in una stridente contraddizione, perchè, mentre abbiamo dichiarato di voler mantenere le basi storiche dell'istituto della trascrizione, abbiamo introdotto innovazioni non necessarie per la riforma. Ed ha ricordato che il Codice civile italiano è il nostro più grande monumento legislativo, e che non è prudente portarvi variazioni in occasione di leggi speciali, come si fece colla legge relativa ai nostri soldati morti in Africa. Ora senza occuparci di quella legge, che non ha sconvolto niente, io, per quanto si riferisce al tema delle trascrizioni, faccio notare all'onorevole Pala che anche il Codice francese era un monumento altrettanto insigne quanto il nostro; eppure il legislatore francese ha portato radicali modificazioni al sistema di pubblicità dei diritti immobiliari; e gli studi, che ivi si sono fatti e si continuano a fare, e per i quali